



**Automobile Club Treviso**

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E  
CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB DI TREVISO  
2020-2022

*Adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Treviso in data 29.10.2019*

**Sezione I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**(Oggetto e finalità)**

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia.
- 2) Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Treviso, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica.
- 3) Il presente Regolamento costituisce una revisione del precedente in scadenza, adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n.8.7 del 14 dicembre 2016.

**Art. 2**  
**(Durata, decorrenza e modifiche)**

- 1) La presente versione del Regolamento ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022. Esso potrà essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

**Art. 3**  
**(Obiettivi generali)**

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Treviso realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.
- 2) Ai predetti fini, l'Ente potrà in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

#### **Art. 4**

##### **(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)**

- 1) Nel triennio 2020-2022, il margine operativo lordo (MOL), inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto di proventi e oneri straordinari, degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi, come previsto nel budget pluriennale approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **Sezione II**

##### **Riduzione dei costi della produzione**

#### **Art. 5**

##### **(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)**

- 1) Nel triennio 2020-2022, vengono confermate le riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore, per ciascuno degli esercizi interessati, alla percentuale del 3% rispetto ai costi sostenuti nelle stesse voci nell'anno 2010.
- 2) Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.
- 3) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alle prestazioni di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.  
Sono da escludere inoltre tutte le spese riconducibili ad esigenze di sicurezza, sia riferibile a quella nei luoghi di lavoro che, di carattere generale.

#### **Art. 6**

##### **(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)**

- 1) Nell'ambito delle "spese per prestazioni di servizi", di cui alla voce B7) del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente e degli importi pattuiti dalla convenzione stipulata con la società strumentale controllata dall'Ente.
- 2) Il valore dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti, nel triennio di riferimento, non potrà superare € 10,00.

- 3) La spesa relativa all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, è ridotta nel triennio 2020-2022 nella misura del 75% rispetto a quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2010. La spesa potrà essere sostenuta solo in presenza di attivo di bilancio e nella misura da non pregiudicare l'equilibrio di bilancio dell'anno. I contributi suddetti potranno inoltre essere erogati anche in presenza di specifiche entrate da terzi o sponsorizzazioni finalizzate allo scopo, solo nel limite di tali entrate.

**Art. 7**  
**(Spese per il personale)**

- 1) Preso atto del fabbisogno e dei posti ricoperti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel triennio 2020/2022 l'Automobile Club Treviso attuerà una politica di idonea gestione del personale in linea con quanto richiesto dai principi generali in materia.
- 2) Nel triennio 2020/2022, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'Automobile Club Treviso non potrà superare il corrispondente costo sostenuto nell'anno 2010 ed in presenza di riduzione eventuale di personale dipendente dovrà attuarsi un'immediata proporzionale riduzione di risorse. In ogni caso l'entità e la determinazione del fondo sono suscettibili di variazioni in relazione alle disposizioni di legge che verranno emanate nel corso del triennio di riferimento.
- 3) Ovviamente, sono fatti salvi gli eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto, qualora dovessero intervenire previsioni normative di sblocco dei rinnovi.

**Art. 8**  
**(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)**

- 1) L'Automobile Club Treviso, nel triennio 2020/2022, conferma che gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente continueranno a non percepire alcun gettone di presenza, mentre per l'indennità di carica del Presidente dell'Ente viene confermata la riduzione del 7%.
- 2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.

**Sezione III**  
**Disposizioni finali e di attuazione**

**Art. 9**  
**(Destinazione dei risparmi sulle spese)**

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli utili di esercizio saranno appostati ad una riserva di patrimonio netto.

- 2) La riserva di patrimonio netto di cui al comma 1 non può in nessun caso essere destinata a finanziare spese di funzionamento.

**Art. 10**  
**(Monitoraggio e controllo dei processi**  
**di razionalizzazione e contenimento della spesa)**

- 1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.